

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

(DI GIESI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 NOVEMBRE 1979

Snellimento delle procedure della Cassa per il Mezzogiorno
per la concessione delle agevolazioni alle iniziative industriali
con investimenti fino a due miliardi di lire

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di snellire e accelerare la procedura per la concessione delle agevolazioni finanziarie (contributo in conto interessi e in conto capitale) delle iniziative industriali di piccole dimensioni ubicate nel Mezzogiorno.

Infatti per le iniziative con investimenti fissi fino a lire due miliardi l'articolo 72 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, prevede che la Cassa per il Mezzogiorno — acquisite le relative istruttorie effettuate dagli istituti di credito — comunichi mensilmente al Ministro per il Mezzogiorno le iniziative per le quali ha deliberato la concessione delle agevolazioni finanziarie, le quali si intendono concesse se, entro trenta giorni dalla

comunicazione stessa, il Ministro per il Mezzogiorno non si esprima in senso contrario. Trascorso tale termine la Cassa può emettere il provvedimento effettivo di concessione delle agevolazioni.

Senonchè la pratica applicazione di questa procedura ha dimostrato che i tempi necessari per gli adempimenti tecnici ed amministrativi, precedenti e susseguenti alla comunicazione mensile al Ministro ai fini delle valutazioni di sua competenza, sono in pratica più lunghi del previsto, specie nei casi in cui sorgono divergenze di valutazione di ordine tecnico e contabile che, in genere, si riferiscono ai dati relativi all'entità della spesa ammissibile alle agevolazioni, ai settori di appartenenza delle varie iniziative, ai

loro collegamenti tecnico-finanziari e così via. In tali casi si rende necessario procedere alla revisione delle istruttorie, effettuare nuove verifiche dei dati e solo dopo tali accertamenti, comunicati nuovamente dalla Cassa al Ministro per le definitive determinazioni, si conclude la procedura di ammissibilità alle agevolazioni e la Cassa stessa può procedere all'emissione del provvedimento di concessione.

È agevole rilevare come tutto ciò richieda continui trasferimenti di documentazione tra gli uffici della Cassa e quelli del Ministro, dando luogo ad una fase procedurale che si potrebbe eliminare concentrando nella Cassa medesima tutta la procedura dell'ammissibilità alle agevolazioni, comprese quindi le accennate verifiche curate attualmente dagli uffici del Ministro.

Una tale eliminazione, peraltro, appare pienamente giustificabile, oltre che per il risparmio di tempo (calcolabile in tre-sei mesi) che deriverà alla procedura nel suo complesso, anche perchè si tratta di verifiche che consistono sostanzialmente e prevalentemente in accertamenti di carattere tecnico-amministrativo sull'istruttoria e sulla osservanza delle norme sostanziali e procedurali per l'espletamento della stessa, che non comportano valutazioni tali da richiedere l'intervento dell'organo politico, specie se si considera che l'entità degli investimenti di cui trattasi (non superiori a lire 2 miliardi, che l'inflazione peraltro ha già ridotto notevolmente sul piano sostanziale) confi-

gura iniziative di modesta rilevanza sul piano operativo.

Con il presente disegno di legge si tende ad eliminare i citati inconvenienti sopprimendo, attraverso la modifica del primo comma dell'articolo 72 del testo unico numero 218 del 1978, la fase procedurale connessa alla comunicazione al Ministro per il Mezzogiorno delle iniziative in questione.

In conseguenza della proposta modifica le cennate verifiche e i conseguenti accertamenti saranno curati direttamente dalla Cassa sulla base delle normative vigenti, quali le disposizioni di attuazione delle leggi, le direttive del CIPI e dello stesso Ministro per il Mezzogiorno, nonchè delle eventuali specifiche direttive che il Ministro stesso ritenesse utili impartire alla Cassa medesima in conseguenza della modifica procedurale che si propone con il presente disegno di legge.

In tal modo la Cassa potrà dar corso alla concessione delle agevolazioni di legge alle iniziative di modeste dimensioni con la sola deliberazione del Consiglio di amministrazione, senza ulteriori fasi procedurali che, specie nell'attuale fase congiunturale, attenuano notevolmente la portata dei benefici.

L'approvazione del disegno di legge riveste carattere di urgenza in considerazione della grave crisi industriale in atto, che investe in modo particolare le iniziative di modesta dimensione e, come tali, più esposte alle difficoltà finanziarie specie nella fase di avvio della loro attività.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 72 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al credito agevolato e/o al contributo in conto capitale e la relativa concessione delle agevolazioni, per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a due miliardi di lire, sono subordinati all'accertamento, da parte della Cassa per il Mezzogiorno, della rispondenza delle singole iniziative alle direttive all'uopo emanate dal CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ».

Art. 2.

La presente legge si applica alle iniziative per le quali, alla data di entrata in vigore della stessa, non sia intervenuto da parte della Cassa l'accertamento di cui al precedente articolo 1.